



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio aree urbane e centri storici

DETERMINAZIONE N. 543/ CS DEL 14.07.2006

Oggetto: POR Sardegna 2000-2006 - misura 5.1 "Politiche per le aree urbane" – azione 5.1.c rafforzamento dei centri urbani minori – modifica art. 10 del bando "CIVIS – Rafforzamento centri minori" – modifica della Guida alla compilazione dell'allegato C del bando.

Il Direttore del Servizio

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R. 7.01.1977 n.1;
- VISTA la L.R. 13.11.1998 n.31 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto dell'Assessore Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 829/P del 8.08.2005, con il quale all'ing. Marco Melis sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Aree urbane e centri storici;
- VISTA la propria determinazione n. 473/CS 30.06.2006 di approvazione del bando "CIVIS – Rafforzamento centri minori" predisposto per l'avvio della procedura di selezione delle nuove operazioni da finanziare con l'azione 5.1.c;
- VISTO l'art.10 del bando, intitolato Finanziamento degli interventi, in cui dopo aver precisato, al secondo comma che "*Gli interventi infrastrutturali saranno finanziati fino al 100% dell'importo totale mediante le risorse del presente bando*", dispone, al terzo comma, che "*il finanziamento richiesto a valere su tali risorse non deve essere superiore a 6 milioni di euro per ciascun "progetto pilota di qualità". Tale massimale può arrivare fino a 7 milioni di euro nel caso di reti di cooperazione comprendenti più di 5 comuni appartenenti all'azione 5.1.c.*";
- RILEVATO che la formulazione attuale del citato art 10 già prevede una graduazione del massimale in funzione del numero dei comuni nel caso di reti di cooperazione comprendenti più di 5 comuni appartenenti all'azione 5.1.c.;
- RITENUTA la necessità di precisare meglio la graduazione del massimale in rapporto al numero dei comuni partecipanti alla rete di cooperazione qualora tale numero



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio aree urbane e centri storici

sia superiore a 5, aumentando conseguentemente l'importo del massimale da 7 a 8 milioni di euro, introducendo nel comma 3 la seguente tabella:

numero comuni 5.1.c	massimale
Fino a 5	6.000.000
6	6.150.000
7	6.350.000
8	6.600.000
9	6.900.000
10	7.250.000
11	7.600.000
12 o più	8.000.000

RILEVATA peraltro la necessità di modificare anche il comma 4 del medesimo articolo al fine di coordinarlo con le modifiche introdotte al comma 3 e, pertanto, di inserire alla fine della prima frase del comma 4 la precisazione che l'aggregazione dei comuni non sia finalizzata al solo scopo di incrementare il massimale richiedibile mediante il coinvolgimento di un numero di comuni superiore al minimo previsto, e di eliminare nella stessa frase la parola "*preferibilmente*", in quanto mero refuso;

CONSIDERATO che le modifiche all'art.10 del bando "CIVIS – Rafforzamento centri minori", sopra indicate comportano la necessità di adeguare il punto 3 della "Guida alla compilazione dell'allegato c", dove si prevede che "*il totale delle risorse richieste (Ab) non deve essere superiore a 7 M€ (ovvero a 8 M€, vedi art.10 del bando)*" modificandolo con: "*il totale delle risorse richieste (Ab) non deve essere superiore a 6 M€ (ovvero a 8 M€, vedi art.10 del bando)*";

RITENUTO di dover procedere alla modifica dell'art.10 del bando "CIVIS – Rafforzamento centri minori" nonché della Guida per la compilazione degli allegati nel senso sopra indicato;

DETERMINA

ART.1. L'art. 10 del bando "CIVIS – Rafforzamento centri minori" è sostituito integralmente dal seguente:

Art. 10 - Finanziamento degli interventi



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio aree urbane e centri storici

I "progetti pilota di qualità" si compongono di interventi infrastrutturali e di azioni immateriali, secondo quanto già descritto all'articolo 5 del presente bando.

Gli interventi infrastrutturali saranno finanziati fino al 100% dell'importo totale mediante le risorse del presente bando.

Il finanziamento richiesto a valere su tali risorse non deve essere superiore a 6 milioni di euro per ciascun "progetto pilota di qualità". Tale massimale può arrivare fino a 8 milioni di euro nel caso di reti di cooperazione comprendenti più di 5 comuni appartenenti all'azione 5.1.c. secondo la seguente tabella:

numero comuni 5.1.c	massimale
Fino a 5	6.000.000
6	6.150.000
7	6.350.000
8	6.600.000
9	6.900.000
10	7.250.000
11	7.600.000
12 o più	8.000.000

Si terrà conto, in particolare, della capacità delle proposte di costituire un insieme coerente e integrato di interventi tale che anche il singolo intervento sia di rilievo strategico in relazione alla proposta complessiva, che, al contempo, sia evitata la polverizzazione del finanziamento richiesto dalla rete di cooperazione e che l'aggregazione dei comuni non sia finalizzata al solo scopo di incrementare il massimale richiedibile mediante il coinvolgimento di un numero di comuni superiore al minimo previsto. Il finanziamento concesso potrebbe subire modificazioni a seguito della verifica da eseguire ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento (CE) n. 1260/99 relativamente agli interventi generatori di entrate.

La rete di cooperazione, sulla base delle risultanze di un adeguato piano di fattibilità che deve costituire parte integrante del progetto, può inoltre impegnarsi ad attivare risorse finanziarie aggiuntive, proprie o di terzi, da destinare alle citate azioni immateriali (le cui spese ammissibili a finanziamento sono riportate nell'articolo 9) e in grado di garantire, così come già descritto nel precedente articolo 5, l'avviamento e/o la gestione di servizi in rete (quali servizi alla persona, anche a supporto della conciliazione della vita lavorativa con quella familiare; servizi e politiche culturali, attività di formazione, creazione di network, valorizzazione delle tradizioni locali), strettamente connessi e coerenti con gli obiettivi strategici della proposta e finalizzati a migliorarne l'efficacia nonché gli effetti e le ricadute positive.

Le risorse aggiuntive, quando riferite alle azioni immateriali, devono essere in grado di aumentarne l'impatto e l'efficacia anche in termini di sviluppo economico ed occupazionale, innalzando la qualità complessiva delle operazioni finanziate anche attraverso differenti fonti. Tali risorse, inoltre, devono essere attivate specificamente per la realizzazione del "progetto pilota di qualità" e successivamente alla pubblicazione del presente bando. Esse



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio aree urbane e centri storici

vanno adeguatamente comprovate e, qualora destinate alle attività gestionali o di erogazione di servizi protratti nel tempo, possono essere riferite alla fase di realizzazione dell'opera e ad un periodo non superiore a tre anni di esercizio, coerentemente con gli obiettivi della proposta.

Nel caso in cui le risorse aggiuntive, per azioni infrastrutturali e/o immateriali, siano attivate dal Comune, quest'ultimo dovrà porre in essere le procedure di iscrizione al bilancio. Se tali risorse sono assicurate da soggetti privati, all'atto di ammissione al finanziamento il comune medesimo dovrà far sì che essi presentino apposita polizza fidejussoria, esigibile a semplice richiesta da parte del comune, che ne garantisca la disponibilità. La polizza fidejussoria potrà essere sostituita da idoneo atto vincolante, comprovante la disponibilità delle risorse, se le medesime sono garantite da soggetti pubblici.

- ART.2 Nel punto 3 della Guida alla compilazione dell'allegato c la frase: "*il totale delle risorse richieste (Ab) non deve essere superiore a 7 M€ (ovvero a 8 M€, vedi art.10 del bando)*" viene sostituita dalla seguente: "*il totale delle risorse richieste (Ab) non deve essere superiore a 6 M€ (ovvero a 8 M€, vedi art. 10 del bando)*";
- ART.3 La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.
- ART.4 La versione integrale del bando "CIVIS – Rafforzamento centri minori" e dei suoi allegati, aggiornata con le modifiche apportate con la presente determinazione, sarà pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna.
- ART.5 Resta fermo il termine di scadenza per la presentazione delle istanze a valere sul bando "CIVIS – Rafforzamento centri minori", che continua a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURAS della determinazione 473/CS del 30 Giugno 2006.

Il Direttore

Marco Melis

FIRMATO